

Una delle conseguenze della applicazione della disciplina di emergenza per tutto il 2022

Slitta il ritorno ai riti partecipati

Processi a porte chiuse. Conclusioni rilasciate per iscritto

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Pincipio di oralità del processo penale ko, con la disciplina dell'emergenza prorogata fino al 31 dicembre 2022: è quanto emerge dalla legge n. 15 del 25 febbraio scorso, di conversione del dl 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe. Infatti, i giudizi di appello e cassazione ancora per tutto questo anno si celebreranno nella cosiddetta forma del rito camerale non partecipato, che si traduce non solo in un processo a porte chiuse ma nella totale assenza di pm, imputati, difensori, che rassegnano le proprie conclusioni per iscritto. Svolgimento a distanza anche delle indagini preliminari, considerato che fino a fine 2022 sono previsti collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, nonché di consulenti, di esperti o di altre persone.

Il decreto milleproroghe. La legge n. 15/2022, pubblicata in G.u. il 28 febbraio, ha convertito il decreto Milleproroghe, ovvero il dl n. 228 del 30 dicembre scorso, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», con cui sono stati prorogati i termini di legge in vari settori, compreso quello della giustizia penale. In particolare, le disposizioni concernenti il processo penale sono contenute nei primi due commi dell'art. 16 del decreto, occupandosi, invece, i commi successivi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria. Dunque, mentre per questi tre ultimi ambiti le disposizioni speciali continueranno ad applicarsi fino al 30 aprile 2022, con riferimento alla giurisdizione ordinaria, civile e penale, salvo che per alcune limitate disposizioni, si è scelto di estendere fino al 31 dicembre 2022 la vigenza della normativa speciale di cui al dl 137/2020: si tratta del decreto che ormai quasi due anni fa ha disposto misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, misure che, seppur necessarie fino a quando si è dovuto fronteggiare la pandemia, sollevano ora dubbi in quanto evidentemente rischiano di perdere il proprio carattere di temporaneità.

Giudizi di appello e di Cassazione non partecipati. Tra le disposizioni prorogate fino a fine 2022 spiccano quelle concernenti l'inedito procedimento camerale non parte-

cipato previsto per i giudizi d'appello, art. 23-bis dl 137/2020, e per quelli dinanzi alla Corte di cassazione, art. 23, comma 8 dl 137/2020. Al di là dei casi in cui si debba procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudizio di secondo grado viene, così, celebrato nelle forme del rito camerale con l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, salvo che entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza le parti avanzino la richiesta di trattazione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. Peraltro, la prassi parallelamente sviluppata si è caratterizzata per una forte eterogeneità, accentuando le perplessità della attuale proroga: in particolare, se si analizzano le linee guida che nei singoli distretti di Corte d'appello sono state adottate al fine di chiarire le concrete modalità operative della disciplina emergenziale, si può rilevare come in alcuni casi si è accordato, conformemente alla lettera del dettato normativo, che la richiesta di una sola delle parti sia di per sé sufficiente affinché l'udienza si celebri, per tutti, in forma orale. Diversamente, presso altre Corti distrettuali, si è ritenuto che la medesima richiesta sia in grado di produrre effetti esclusiva-

mente nei confronti della parte che l'ha formulata; conseguentemente, in presenza di più imputati, l'udienza di trattazione si svolge, per coloro che ne abbiano fatto richiesta, con discussione orale, mentre, per gli altri, rimane valida l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 23-bis dl 137/2020.

Al pari del giudizio di secondo grado, anche il giudizio instaurato dinanzi alla Suprema corte continuerà a svolgersi nella forma della camera di consiglio non partecipata, ove il contraddittorio tra le parti è realizzato nella sola forma scritta. Si garantisce, tuttavia, la facoltà al procuratore generale e alle altre parti di formulare richiesta di trattazione orale, da presentare in cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza.

Qualora tale facoltà non venga esercitata, le parti rassegnano le proprie conclusioni scritte a mezzo di posta elettronica certificata.

Atti di indagine a distanza. Ancora, fino al 31 dicembre 2022, nel corso delle indagini preliminari, e pur fatta salva la facoltà, in capo al difensore dell'indagato, di opporsi al ricorso a tali strumenti di collegamento audio-visivo, quando

l'atto richiede la sua presenza, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria potranno continuare ad avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, nonché di consulenti, di esperti o di altre persone. Quanto a colui il quale debba partecipare al compimento dell'atto a distanza, si prevede che è tenuto a recarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza.

Le uniche disposizioni relative al processo penale la cui proroga è stata limitata alla data del 30 aprile 2022 attengono al caso in cui l'indagato sia a vario titolo in carcere: in tale ipotesi si procederà secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 4 dl 137/2020, ovvero mediante videoconferenza che instauri il collegamento tra il luogo di esecuzione dell'atto di indagine e il luogo di custodia. Le stesse modalità, videoconferenza o altro collegamento da remoto, sono previste dalla medesima norma anche per assicurare, alle stesse persone che si trovino detenute, la partecipazione a qualsiasi udienza. Infine, per ancora un paio di mesi, il collegamento da remoto potrà continuare a essere impiegato anche per lo svolgimento

dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale previsto dall'art. 294 cpp.

Depositi smaterializzati. Oggetto di ulteriore proroga, e in questo caso «lunga», fino al 31 dicembre 2022, è anche la disciplina dettata dall'art. 24 dl 137/2020 per il deposito smaterializzato di atti e documenti. Per alcuni specifici atti e documenti, tra cui quelli contemplati dall'art. 415-bis cpp ovvero richieste di interrogatorio, memorie difensive e documenti depositati a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, rimane imposto il deposito per mezzo del cosiddetto portale del processo penale telematico, una delle più rilevanti novità per la giustizia penale apportate dalla pandemia. Agli altri atti, documenti e istanze resta applicabile invece il regime di deposito smaterializzato, che con-

I giudizi di appello e Cassazione ancora per tutto quest'anno si celebreranno nella forma del rito camerale non partecipato, ossia a porte chiuse e nella totale assenza di pm, imputati, difensori

Proroghe fino al 31 dicembre 2022	
Appello e Cassazione non partecipati	<p>Il giudizio di appello e quello dinanzi alla Cassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> vengono celebrati nelle forme del rito camerale cosiddetto non partecipato, con contraddittorio solo cartolare e conclusioni scritte rassegnate a mezzo Pec fatta salva la facoltà, entro il termine perentorio rispettivamente di 15 e 25 giorni liberi prima dell'udienza, per le parti di avanzare richiesta di trattazione orale o per l'imputato di manifestare la volontà di comparire
Atti di indagine a distanza	<p>Nel corso delle indagini preliminari:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pm e la pg possono avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione di indagato, persona offesa, difensore, consulenti o esperti pur fatta salva la facoltà per il difensore dell'indagato di opporsi al collegamento audio-visivo quando l'atto richiede la sua presenza
Depositi smaterializzati	<ul style="list-style-type: none"> Per alcuni specifici atti, tra cui quelli contemplati dall'art. 415-bis cpp ovvero richieste di interrogatorio, documenti e memorie difensive depositati a seguito dell'avviso di conclusione indagini, è imposto l'utilizzo del portale del processo penale telematico Agli altri atti, documenti e istanze si applica il regime di deposito smaterializzato mediante invio, in formato virtuale e con sottoscrizione digitale, a mezzo di posta elettronica certificata